

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorat des biens culturels, du tourisme, des sports
et du commerce

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio

Aoste / Aosta

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V - Procedura di valutazione
VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

<

e p.c. Assessorato ambiente, trasporti e
mobilità sostenibile
Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni
ambientali e qualità dell'aria
SEDE

Riferimento Ministero: prot. n. 132244 del 25.10.2022.

Nostro riferimento in arrivo prot. n. 9137/TP del 25.10.2022.

Riferimento valutazioni, autorizzazioni ambientali: prot. n. 8045 del 26.10.2022.

Nostro riferimento in arrivo prot. n. 9144/TP del 25.10.2022.

**OGGETTO: [ID: 9006] Procedimento ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006.
"Rinnovamento dell'impianto idroelettrico di Chavonne" - Avvio
della fase di consultazione preliminare - scoping.**

Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta relativa alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione messa a disposizione, si ritiene di precisare quanto segue.

TUTELA ARCHITETTONICA

L'intervento coinvolge edifici già classificato "documento" dai PRG e pertanto sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42 del 2004; le attività su tali beni dovranno essere puntualmente esplicitate ai fini dell'autorizzazione di questa Soprintendenza.

DM LC GS AC

Département de la surintendance des activités et des biens culturels

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

11100 Aoste (Ao)
1, Place S.Caveri
téléphone +39 0165/274333

11100 Aosta (Ao)
P.zza S.Caveri, 1
telefono +39 0165/272712

soprintendenza_beni_culturali@regione.vda.it
soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it
C.F. - 8002270074

È in corso la Verifica di interesse culturale per gli edifici che hanno i requisiti di cui al combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs 42 /2004. La procedura si concluderà con il riconoscimento o meno dell'interesse culturale, con eventuale specifiche disposizioni circa una modifica di classificazione.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Per quanto di competenza archeologica, si segnala come tra gli elaborati progettuali che verranno presentati in sede di Valutazione Ambientale sia obbligatoria la VPA (Verifica Preventiva Archeologica), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016. Nella relazione di Studio Preliminare Ambientale, allegata al presente invio, viene riportato al capitolo 5 l'esito di un primo screening di carattere archeologico, eseguito attraverso l'analisi storica, geomorfologica e bibliografica dei siti coinvolti dal progetto di rinnovamento idroelettrico. Oltre a ciò, al capitolo 7.2, sono relazionate le possibili conclusioni di tale studio, con proposte di prosieguo dell'istruttoria legata alla VPA, mentre tra gli allegati sono reperibili due tavole indicanti le evidenze e il potenziale archeologico. Pur sottolineando la correttezza dell'approccio tenuto, si vuole ribadire d'altro canto come in sede di Studio di Impatto Ambientale tali considerazioni dovranno prendere la forma di un vero e proprio documento allegato, rispondente alle specifiche ministeriali di cui alla Circolare 1/2016 del MIBACT. Inoltre si ribadisce come le conclusioni dell'istruttoria archeologica potranno certamente tenere in considerazione eventuali suggerimenti di indagini preliminari dirette o di natura geofisica (prospezioni, carotaggi, sondaggi), ma tale determina resta in capo al Soprintendente competente, che potrà ratificare o al contrario rivedere e mutare tali proposte, così come disciplinato dallo stesso art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Oltre a ciò si segnala come i siti per i quali viene proposta in relazione un'analisi archeologica preliminare siano sostanzialmente quelli relativi alle opere di presa e alla centrale di produzione, dal momento che la quasi totalità della tratta sarà realizzata in forma ipogea. Si chiede, tuttavia, di considerare nella documentazione di VPA anche le eventuali piste di cantiere necessarie per il raggiungimento di tali aree e soprattutto i siti scelti per il deposito dello smarino proveniente dalle attività di scavo.

TUTELA DEL PAESAGGIO

Per ciò che concerne le tavv. *170ASADSP008A_Carta del contesto e struttura del paesaggio*; *170ASADSP009A_Carta della percezione visiva* tratte da Regione Autonoma Valle d'Aosta, *PTP Beni culturali isolati - shape file* e *170QPPDSP002A_PTP - Carta dei vincoli e delle tutele*, si comunica che non sono aggiornate alla situazione corrente.

Difatti sono tratte dal PTP (entrato in vigore il 14.08.1998). Successivamente i Comuni interessati dal progetto, Aymavilles, Introd, Valsavarenche e Villeneuve,

hanno adeguato i propri PRG alle disposizioni della l.r. n. 11 del 1998 e al PTP stesso (come, peraltro riportato nella tav. 170AMBRSP001B_Studio preliminare ambientale); occorre tenerne debita considerazione. In particolare:

- le leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. n. 490 del 1999, a sua volta rimpiazzato dal vigente D.Lgs. n. 42 del 2004;
- mancano i vincoli dei 300 m dalla linea di battigia dei territori contermini ai laghi e dei 150 m dai corsi d'acqua di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 1, rispettivamente lett. b) e lett. c);
- la perimetrazione dei territori coperti da foreste e da boschi non sempre corrisponde a quella vigente: di fatto i Comuni hanno definito, “di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” (l.r. n. 11 del 1998, art. 33, comma 7); così come non è preciso il perimetro dei Parchi nazionali e regionali, la perimetrazione corretta è quella della tav. 170QPPDSP003A_Carta delle aree naturali protette;
- le zone di interesse archeologico, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 1, lett. m, non sono sempre disegnate correttamente; esse sono individuate sulla tav. M5 del PRG;
- in “Vincolo idrogeologico (dato storico PTP)” non è un vincolo paesaggistico;
- sulle tavole P1 dei PRG sono inseriti, e quindi da indicare nelle tavole di progetto:
 - le unità di paesaggio e gli elementi del paesaggio sensibile (la cui disciplina e normativa è agli artt. 22 e 23 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dei PRG stessi);
 - le perimetrazioni delle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o archeologico, sono individuate nelle tavole del PTP, ma precisate a seguito di specifica valutazione e motivazione in sede di adeguamento del PRG al PTP stesso, quindi sono state modificate (sono disciplinate e normate all'art. 26 delle NTA dei PRG);
 - le aree di specifico interesse paesaggistico sono state indicate in legenda quali *Territori vincolati mediante decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, e territori compresi negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1 della legge 1497/39, prevenuti a pubblicazione, ora peraltro art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004; occorre individuarle con apposito retino;*
 - le altre aree di specifico interesse paesaggistico, inerenti i laghi sono state indicate in legenda quali *Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battaglia-fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di (...);* occorre modificare la legenda;
 - l'unica area di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136, comma 1, lett. d) è la zona di Ozein e Romperein, istituita con Decreto Ministeriale 11 Gennaio 1967;
 - gli agglomerati storici (art. 44 NTA dei PRG);

- i beni culturali isolati, gli edifici monumentali e documentali (artt. vari NTA dei PRG);
- le cascate e gli altri elementi del sistema idrografico, i torrenti e i laghi meritevoli di specifica tutela, le visuali preferenziali (art. 23 NTA dei PRG);
- i percorsi storici (la cui disciplina e normativa è all'art. 27 delle NTA dei PRG stessi).

In merito alla tav. *170QPPDSP001A_PRG - Mosaico degli strumenti di pianificazione comunale*, non sono state inserite le aree sottoposte a particolari limitazioni e disciplina, ancorché indicati in legenda.

I vincoli di tutela storico-culturale e paesaggistica, derivanti da normative nazionali e regionali, sono stati inseriti sul geoportale regionale SCT anche al link https://mappe.partout.it/pub/GeoNavSCT/index.html?repertorio=vincoli_soprintendenza

In merito al deposito terre definitivo (rif. articolato 3.3.3. della tav. *170AMBRSP001B_Studio preliminare ambientale*), stante le sue dimensioni, si richiede di individuare, in alternativa, altre aree idonee ad ospitare tale materiale, sono stati seguiti i seguenti criteri

Di conseguenza, per quanto sopra espresso, sarà da adeguare anche la tav. *170AMBRSP001B_Studio preliminare ambientale*.

In merito alla matrice ambientale “Acqua” gli Enti regionali e le differenti Strutture regionali che a vario titolo sono coinvolte nelle procedure di VIA per la valutazione degli impatti generati sul reticolo idrografico da una nuova derivazione, hanno messo a punto una prassi operativa in base alla quale gli effetti dei prelievi idrici nonché la compatibilità ambientale ad essi connessa vengono valutati mediante l'applicazione della metodologia MesoHABSIM e di un'analisi multi-criterio (MCA).

Per quanto di competenza paesaggistica, si segnala che questa Soprintendenza, con il supporto di ARPA Valle d'Aosta (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) e del Politecnico di Torino, ha ideato un metodo per valutare l'incidenza del prelievo idrico da corsi e specchi d'acqua in rapporto alla tutela di propria competenza delle aree interessate.

L'indicatore livello di tutela del paesaggio, il cui acronimo è TP, quantifica le variazioni della portata che si riflettono sulla percezione visiva (e perciò sull'aspetto, sulla godibilità e sulla fruibilità) del bene «corso d'acqua pubblico» e/o «lago», nonché del loro contesto di pertinenza. Calcola il livello di tutela del paesaggio della portata d'acqua rilasciata nel tratto sotteso dalla derivazione (e/o quella mantenuta nei laghi), in relazione ai vincoli paesaggistici, alle componenti strutturali del paesaggio sensibile e ai beni culturali e monumentali, nonché alla correlazione tra i diversi elementi tutelati. Le valutazioni sono effettuate da un pool di esperti paesaggisti della Soprintendenza stessa.

L'elaborazione dell'indicatore prevede inizialmente la suddivisione del settore di torrente derivato in sub-tratti con visibilità omogenea: alta se visibile da grande

distanza, bassa se percepibile solo da vicino e media nei casi intermedi. Per gli specchi d'acqua la visibilità è unica.

Il calcolo è effettuato secondo tre diversi parametri per ogni sub-tratto (e/o lago), con punteggi differenti in relazione alla visibilità:

1. fattore di vincolo: vincoli normativi inerenti il paesaggio e i beni culturali, nonché gli elementi del paesaggio sensibile;
2. fattore di rilascio: attribuzione dei coefficienti di rilascio (è il rapporto percentuale tra la portata naturale e quella derivata);
3. fattore elementi visivi: analisi della documentazione fotografica del tratto sotteso o del lago in diverse condizioni di portata, confrontando la percezione visiva in condizioni naturali e di derivazione.

Il valore finale dell'indicatore si ottiene sommando i tre parametri suddetti e individuando la classe corrispondente di tutela del paesaggio. Più precisamente:

- Calcolo del fattore di vincolo

Individuati i sub-tratti visivamente omogenei sulla base cartografica della Carta Tecnica Regionale (in scala 1:5.000), sono parametrizzati i vincoli normativi, le componenti notevoli del paesaggio e i beni culturali emergenti, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio per visibilità.

La somma totale dei punteggi, vale a dire il massimo punteggio totale associabile in assenza di vincoli e ad alta godibilità dei beni culturali, è pari a 15 per l'alta visibilità, 30 per la media e 45 per la bassa.

Poiché il valore di TP è inversamente proporzionale all'effetto negativo derivante dalle derivazioni, il fattore di vincolo si calcola per sottrazione dei punteggi degli elementi presenti nel sito in esame dal massimo punteggio finale.

- Calcolo del fattore di rilascio

Il fattore di rilascio quantifica il livello di naturalità delle portate in alveo a valle dell'opera di presa; è riferito quindi alle portate defluenti dopo il prelievo d'acqua.

Costituite dalla somma dei seguenti componenti:

- a. portate di Deflusso Minimo Vitale/fluxo ecologico (acronimo DMV) rilasciato espressamente dal derivatore;
- b. portate non prelevate che trascinano al di sopra dell'opera di presa, normalmente denominate "superi";
- c. apporti idrici derivanti dal bacino idrografico sotteso dal tratto bypassato.

È fondamentale che le portate derivanti dalle prime due componenti (a. e b.), nonché la portata naturale in alveo, siano frutto di una misura strumentale (e non di una stima).

Anche il livello di naturalità delle portate a valle dell'opera di presa è differenziato in funzione della visibilità: in generale, si ritiene più importante mantenere un livello di naturalità più elevato (quindi associare un fattore di rilascio più elevato) in siti a visibilità maggiore rispetto a quelli a visibilità minore.

.....

I fattori di rilascio crescono in modo proporzionale da 0 a 60 per l'alta visibilità, da 0 a 45 per la media e da 0 a 30 per la bassa.

- Calcolo del fattore elementi visivi

Per questa terza fase è indispensabile posizionare un apparecchio fotografico a bordo del lago o a valle dell'opera di presa in posizione tale da inquadrare un tratto significativo di torrente; il punto di ripresa è concordato con la Soprintendenza.

Deve essere reso disponibile un set significativo di immagini del tratto sotteso da derivazione e a ogni foto deve essere associato un valore di portata liquida defluente, espresso in l/s.

Le immagini raccolte sono successivamente esaminate tramite il giudizio esperto basato sui parametri visivi di percezione del corso o dello specchio d'acqua. Essi quantificano gli effetti della derivazione sulla percezione di naturalità del torrente o del lago.

Il fattore elementi visivi è dato dalla media dei valori attribuiti a ogni parametro a seconda che esso risulti naturale, accettabile oppure alterato. Esso sarà quindi variabile tra 9 (quando tutti i parametri risultano alterati) e 90 (nel caso opposto, in cui tutti i parametri sono giudicati naturali).

Per tratti sottesi molto lunghi o settori paesaggisticamente delicati può essere necessario raccogliere immagini da più di un punto di ripresa: saranno calcolati diversi fattori elementi visivi, poi mediati tra loro in funzione della lunghezza dei tratti rappresentati.

- Calcolo finale dell'indicatore Livello di tutela del paesaggio

Il valore dell'indicatore corrispondente a ogni sub-tratto (o lago) si ottiene sommando i tre parametri ricavati nelle fasi precedenti per lo stesso sub-tratto; il valore finale dell'indicatore per l'intero tratto sotteso si ricava attraverso una media pesata sulla lunghezza di ogni sub-tratto del livello di tutela del paesaggio calcolato per ogni singolo sub-tratto.

Questa procedura permette quindi di integrare la presenza di vincoli, l'entità delle portate defluenti a valle dell'opera di presa, la visibilità dei tratti sottesi e la relativa lunghezza.

Il punteggio complessivo è suddiviso in 5 classi; tuttavia, generalmente l'indicatore non permette di raggiungere il punteggio massimo di tutela (165 punti) anche in assenza di prelievo (rilascio pari al 100%). Questa situazione si verifica in quanto i vincoli normativi inerenti il paesaggio sono molto diffusi (coprono oltre il 93% del territorio regionale) e non sono relativi alla presenza o meno di una derivazione.

L'indicatore TP può essere distinto su base mensile, quindicinale, per decenni o stagionale, e calcolato tramite una media pesata dei fattori, in modo da associare un maggior livello di tutela ai mesi di alta frequentazione, coincidenti con una maggiore fruizione del paesaggio.

L'Analisi Multicriteria

In ambito regionale, come già accennato, viene utilizzata l'Analisi Multicriteria (MCA) quale strumento a supporto delle valutazioni relative alle derivazioni d'acqua. Per poter inserire il valore del Livello di tutela del paesaggio in tale analisi, dove sono altresì presenti i criteri inerenti l'energia, l'economia e l'idro-morfologia del torrente, occorre parametrizzare il punteggio finale ottenuto in un range di valori che va da 0 a 1 tramite una funzione utilità. Questa è una semplice funzione lineare:

Ogni portatore di interesse definisce il punteggio minimo perché il proprio criterio rientri almeno nella classe "accettabile"; per la tutela del paesaggio il risultato deve essere almeno 90.

Il criterio Livello di tutela del paesaggio, a lungo testato e utilizzato da più di un lustro, è perfettamente ripercorribile in ogni suo passaggio; le decisioni assunte da questa Soprintendenza sono esplicite e dimostrabili tramite le schede e le cartografie dei vincoli, le tabelle elettroniche servite per i calcoli e gli abachi delle fotografie utilizzate per i confronti.

Il metodo è stato pubblicato in *Definition of an indicator assessing the impact of a dam on the downstream river landscape* – E.Vassoney, A.Mammoliti Mochet, M.Bozzo, R.Maddalena, D.Martinet, C.Paternoster, C.Quiriconi, R.Rocco, C.Comoglio - Ecological Indicators 129, 2021 - <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107941>.

Si richiede, pertanto di inserire la metodologia nella tav. *170AMBRSP001B_Studio preliminare ambientale*.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Cristina DE LA PIERRE

documento firmato digitalmente